



# COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia  
settore Front- Office  
U.O.C. Territorio e Sviluppo

Prot. int. N. 187

Monsummano Terme, 26/11/2018

**AI DIRIGENTE**  
**sede –**

**ALL'ASSESSORE URBANISTICA**  
**sede –**

**OGGETTO:** Regolamento arredi aree pertinenziali approvato con delibera CC. n.23 del 19/04/2013  
– MODIFICA

Con delibera del Consiglio Comunale n.23 del 19/04/2013 veniva approvato il Regolamento arredi aree pertinenziali.

Secondo il Regolamento approvato detti arredi pertinenziali legnaie casette in legno gazebi e pergolati definiti manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizio possono essere installati in tutte le zone urbanistiche previste dal R.U. ad eccezione nelle zone A. Escludendo le zone A tra le zone dove installare gli arredi pertinenziali si intendeva salvaguardare i centri storici.

Alla data di approvazione di detto regolamento il Regolamento Urbanistico vigente contemplava tra le zone urbanistiche le zone B01 e le zone B02 di interesse ambientale , dove era consentito l'installazione di detti arredi.

Con la Variante Generale al Regolamento Urbanistico approvata in data 05/03/2015 vengono inserite nelle zone A anche le zone B01 e B02 di interesse ambientale classificate dal precedente Regolamento Urbanistico.

Inoltre il nuovo R.U. Distingue le zone A in:

- zone A1 che identificano i centri storici e gli aggregati minori;
- zone A2 che identificano la struttura di impianto storico del capoluogo;
- zone A3 che identificano gli insediamenti e i centri minori della pianura;

Le caratteristiche delle zone urbanistiche A2 e A3 del vigente R.U risultano le stesse delle zone classificate B01 e B02 dal precedente piano.

Inoltre l'art.7 – norme transitorie - che consentiva di regolarizzare l'installazione senza comunicazione dei suddetti manufatti entro un termine fissato e ad oggi superato e l'art.8 - sanzioni - che prevede la sanzione per la mancata comunicazione all'installazione dei

suddetti arredi, facendo riferimento all'art.80 della legge regionale 1/2005 e nel caso di manufatto in contrasto con il regolamento all'art.135/bis sempre la legge 1/2005;

Alla luce di quanto sopra verificato che si possa procedere alla modifica del regolamento per gli arredi delle aree pertinenziali inserendo:

- le modifiche agli artt. 4,5,6 al vigente regolamento approvato con delibera C.C. n.23 del 19/04/2013 per l'installazione degli arredi pertinenziali consistenti:
  - agli artt. 4,5,6 tra le prescrizioni in luogo di “.....installazione in tutte le zone urbanistiche escluso le zone A del R.U.” “.....**installazione in tutte le zone urbanistiche escluso le zone A1 del R.U. Centri storici ed aggregati minori**” ;
  - agli artt. 4,5,6, l'installazione di detti manufatti è consentito nelle zone A2 2 A3 previa parere della Commissione del Paesaggio comunale (atto di assenso);

l'art. 7 abrogato;

l'art.8 così modificato: *la mancata comunicazione di cui all'art.3 del presente regolamento per l'installazione dei manufatti – arredi pertinenziali comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art.136 comma 6. Qualora l'installazione dei manufatti risulti in contrasto con le prescrizioni del presente regolamento si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 201 della L.R.65/2014.*

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Maria Rosa Laiatici